



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-547/18, 7 maggio 2020, ECLI:EU:C:2020:350	Dong Yang Electronics sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu	V	rinvio pregiudiziale	PO	Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia, Polonia)	J. Kokott, 14 novembre 2019			Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 11 – Stabile organizzazione - Soggetto passivo Iva- Società controllata da una società di uno Stato terzo localizzata in uno Stato membro

Classificazione

Fiscalità indiretta: IVA

Questione pregiudiziale

«1) Se dalla mera circostanza che una società avente sede al di fuori dell'Unione europea sia titolare di una controllata avente sede in Polonia si possa desumere l'esistenza di una stabile organizzazione che esercita un'attività economica in Polonia ai sensi dell'articolo 44 della direttiva [2006/12] e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione [n. 282/2011].

2) Nel caso di risposta negativa alla prima questione, se un terzo soggetto sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra la società avente sede al di fuori dell'Unione europea e la controllata al fine di stabilire se la prima società abbia una stabile organizzazione in Polonia».

Dispositivo

«L'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti».

Nota redazionale

Nel caso C-547/18, Dong Yang Electronics Sp. z o.o. la Corte di Giustizia ha stabilito che l'esistenza di un rapporto di controllo fra una società residente in uno Stato terzo e una società residente in uno Stato membro non legittima le amministrazioni finanziarie nazionali a presumere l'esistenza di una stabile organizzazione.

La controversia da cui trae origine il rinvio pregiudiziale vede contrapposti la Dong Yang Electronics Sp. z o.o. contro l'amministrazione finanziaria di Breslavia. La Dong Yang è una società stabilita in Polonia, che prestava un servizio di assemblaggio di schede di circuiti stampati (PCB) alla LG Corea, su materiale e componenti forniti da quest'ultima. I componenti delle schede venivano forniti alla Dong Yang da una controllata della LG Corea, la società di diritto polacco LG Display Polska sp z o.o., avente un numero Iva distinto dalla controllante. A quest'ultima venivano successivamente consegnati i PCB, affinché li utilizzasse per la produzione di moduli TFT, di proprietà della società coreana. Infine, questi moduli venivano consegnati ad una società tedesca la LG Display Germany GmbH.

Il servizio veniva fatturato alla società coreana, considerandolo come non soggetto ad Iva polacca: secondo la Dong Yang, la stipulazione di un contratto con la LG Corea e le rassicurazioni ricevute da quest'ultima circa l'inesistenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, legittimavano la qualificazione dell'operazione come non soggetta ad Iva. Tuttavia, l'amministrazione finanziaria polacca ha reclamato alla Dong Yang il pagamento dell'Iva polacca relativa ai servizi di assemblaggio giacché gli stessi sarebbero stati resi alla controllata polacca e non alla controllante coreana. I vincoli contrattuali esistenti fra queste due società ed il rapporto di controllo consentivano di ritenere che la LG Corea utilizzasse la LG Display Polska sp z o.o. come stabile organizzazione sul territorio polacco. La società incaricata del servizio, avrebbe dovuto indagare ed individuare il reale destinatario dei servizi d'accordo con l'art. 22 del Regolamento di esecuzione n. 282/2011: solo tale analisi le avrebbe permesso di comprendere che il destinatario reale era la controllata polacca.

Investita della questione, la Corte di Giustizia ha ricordato che la realtà economica e commerciale rappresenta un elemento fondamentale per poter identificare stabili organizzazioni occulte, non potendo tale qualificazione dipendere dal mero status giuridico delle entità coinvolte. Ciò nonostante, affinché una società controllata possa essere qualificata come stabile organizzazione è necessario che sussistano le condizioni indicate nell'art. 11 del Regolamento di esecuzione n. 282/2011 non potendosi ammettere una presunzione basata sulla mera esistenza di un rapporto di controllo (sentenza del 20 febbraio 1997, DFDS, C-260/95, EU:C:1997:77, punti 25 e 26). E' dunque necessario che esista una organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere servizi necessari per le esigenze della propria organizzazione.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN

Causa selezionata per nota a sentenza su *Diritto e pratica tributaria internazionale*